

Codice A1606C

D.D. 30 gennaio 2024, n. 47

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ALBA (CN) - Intervento: Installazione di struttura per stazione radio base per telefonia mobile in strada Tagliata snc. Dati catastali: NCT foglio 14, mappale 106. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 47/A1606C/2024

DEL 30/01/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ALBA (CN) – Intervento: Installazione di struttura per stazione radio base per telefonia mobile in strada Tagliata snc. Dati catastali: NCT foglio 14, mappale 106. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Sig. *omissis*, procuratore della INWIT S.p.A., volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7

dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e

con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

Alla **REGIONE PIEMONTE**
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore urbanistica Piemonte Occidentale
PEC: urbanistica .ovest@cert.tegione.piemonte.it

e.p.c. Alla Città di Alba-CN
Pec: comune.alba@cert.legalmail.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. N. 178920/ 2023 del 14/12/2023
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **CITTÀ DI ALBA - CN**
Intervento: *Installazione di struttura per stazione radio base per telefonia mobile in strada*
Tagliata snc. Dati catastali: NCT foglio 14, mappale 106.
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 29/11/2023
protocollo entrata richiesta n. 18401-A del 21/12/2023
RICHIEDENTE: Istanza: Sig. [REDACTED] procuratore della INWIT S.p.A.
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: **PARERE**
DESTINATARIO: **REGIONE PIEMONTE** - *Direzione Ambiente, Energia e Territorio- Settore urbanistica Piemonte Occidentale - Pubblico*

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale con la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova struttura per stazione radio base di proprietà della Società richiedente, mediante l'installazione di un nuovo palo flangiato in carpenteria metallica di altezza pari a 30,00 metri, con pennone sommitale di 4,00 metri (con altezza totale pari a 34,00 metri), e l'allestimento dell'area recintata alla base della nuova struttura per ospitare gli apparati outdoor necessari al funzionamento dell'impianto;

Visto che, secondo quanto indicato nell'istanza di autorizzazione paesaggistica e nell'elaborato "Progetto architettonico - Relazione tecnico illustrativa e Relazione paesaggistica DPCM 12/12/05", l'area d'intervento risulta rientrare tra le "*zone gravate da usi civici*" di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. 42/2004, mentre non risulta invece rientrare nelle delimitazioni delle altre categorie di beni paesaggistici individuate dalla tav. P.2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr),

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto della procedura stabilita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione Piemonte.

Verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopra citato Ppr,

Accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs 42/2004,

Vista la *Relazione* della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, allegata all'istanza (Allegato 02 - 11.100/GESP/838/2023A/A1600A).



Questa Soprintendenza, constatato che la soluzione progettuale prevede opere di mitigazione paesaggistica, esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alle seguenti condizioni già espresse dalla Regione Piemonte nella Relazione allegata all'istanza:

- contestualmente all'installazione dell'impianto in progetto, siano messi a dimora, gli esemplari arbustivi autoctoni, citati in progetto, con dimensioni atte a ottenere nel più breve tempo possibile una mitigazione visiva a pronto effetto degli apparati di base necessari al funzionamento dell'impianto e delle recinzioni e, seppur parzialmente, della struttura di sostegno; sia prevista, inoltre, una periodica manutenzione delle stesse piantumazioni al fine di garantire l'attecchimento e il corretto sviluppo vegetativo delle stesse piante.

e a ulteriore condizione che:

- Il palo poligonale in carpenteria metallica porta antenne in questione non potrà essere sostituito da altro palo di maggiori dimensioni o innalzato, né ampliata l'area recintata con i cabinet outdoor circostante. In caso di dismissione della Stazione Radio Base in oggetto e disattivazione del rapporto di locazione di altri operatori eventualmente subentrati, l'impianto esistente dovrà essere smantellato e rimosso

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

Per **IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE**

dott. Luigi LA ROCCA

IL DELEGATO

arch. Francesca LUPO

*Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

Il responsabile dell'istruttoria: arch. Francesca Filippi



Classificazione 11.100/GESP/838/2023A/A1600A

Allegati --

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

RELAZIONE

Oggetto: Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32
Comune: ALBA (CN)
Intervento: Installazione di struttura per stazione radio base per telefonia mobile in strada
Tagliata snc. Dati catastali: NCT foglio 14, mappale 106.
Istanza: Sig. ██████████ procuratore della INWIT S.p.A.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal progettista incaricato dalla Società proponente in data 11 settembre 2023, con nota in data 8 settembre 2023, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe, e constatato che detta istanza pare essere correlata a una domanda di avvio procedimento unico, ai sensi del D.P.R. 160/2010, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Alba, SUAP 1457, pratica: 08936640963-26042023-2256,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Alba in data 1 dicembre 2023, con nota del 29 novembre 2023, con cui si fornisce riscontro alla richiesta di atti integrativi trasmessa da questo Settore con prot. n. 132653/A1606C del 6 ottobre 2023,

dato atto che nella lettera di trasmissione della documentazione integrativa prodotta dalla Società proponente, viene richiamato un testo normativo (che corrisponde all'art. 54-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259) che recita: *“Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria*

l'autorizzazione di cui all'[articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'[articolo 142, comma 1, lettera h\), del codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#)"; nella stessa lettera si precisa che "la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità va in deroga all'art. 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, pertanto non risulta necessaria la relativa autorizzazione",

richiamata la successiva lettera qui pervenuta, in data 7 dicembre 2023 dallo Sportello Unico Attività Produttive della Città di Alba con nota del 7 dicembre 2023, con cui in riferimento alla pratica in oggetto e "a seguito dei recenti approfondimenti, stante le disposizioni normative di cui all'art. 54-bis del d.lgs 1 agosto 2003, n. 259 (...) si richiede l'archiviazione della stessa",

considerato che la comunicazione di archiviazione istanza trasmessa da questo Settore con prot. n. 176578 del 12 dicembre 2023, in recepimento della citata richiesta pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive della Città di Alba, debba intendersi, cautelativamente, annullata in quanto, a seguito di ulteriori verifiche normative e istruttorie effettuate da questo Settore non è data specifica contezza rispetto al fatto che la fattispecie all'esame sia compresa nei richiamati articoli 45, 46 e 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,

considerato che l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova struttura per stazione radio base di proprietà della Società richiedente, mediante l'installazione di un nuovo palo flangiato in carpenteria metallica di altezza pari a 30,00 metri, con pennone sommitale di 4,00 metri (con altezza totale pari a 34,00 metri), e l'allestimento dell'area recintata alla base della nuova struttura per ospitare gli apparati *outdoor* necessari al funzionamento dell'impianto,

visto che, secondo quanto indicato nell'istanza di autorizzazione paesaggistica e nell'elaborato "Progetto architettonico - Relazione tecnico illustrativa e Relazione paesaggistica DPCM 12/12/05", l'area d'intervento risulta rientrare tra le "zone gravate da usi civici" di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. 42/2004, mentre non risulta invece rientrare nelle delimitazioni delle altre categorie di beni paesaggistici individuate dalla tav. P.2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr),

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopra citato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs 42/2004,

visti gli approfondimenti della documentazione fotografica e dei foto-inserimenti realistici contenuti nella documentazione integrativa, e constatato che, nella nota di trasmissione delle stesse integrazioni, vengono fornite risposte alle richieste formulate da questo Settore (con prot. n. 132653/A1606C del 6 ottobre 2023), dalle quali si rileva che:

- *“Il Comune è dotato di un regolamento antenne; a tal proposito occorre evidenziare che il Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al D.Lgs. 259/2003 (modificato dal D.lgs 207/2021, Codice delle Comunicazioni Europeo, e dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 art. 7-septies) statuisce, espressamente, all'art. 43 comma 3, che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli art. 87 e 88 (...) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui all'art. 16 comma 7, D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (...) Ne discende che la normativa vigente sulle opere di urbanizzazione primaria prevede che le stesse siano compatibili con tutte le zone del territorio comunale”;*
- *“il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura di sostegno, atta ad ospitare più gestori, in quanto la struttura adiacente essendo stata realizzata in anni passati risulta tecnologicamente non idonea a sostenere ulteriori carichi statici legati ai nuovi apparati tecnologici (...) da installare in quota; la stessa non sarà oggetto di rimozione perché di altra proprietà”;*
- *“la recinzione in progetto sarà mascherata con specie arbustive a basso fusto (siepe)”;*
- *“l'accesso al sito avverrà attraverso la viabilità già presente sul posto”;*
- *“l'area oggetto di intervento non ricade in zona boscata, pertanto non sarà necessario eseguire interventi di estirpazione arborea”;*

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, a condizione che:

- contestualmente all'installazione dell'impianto in progetto, siano messi a dimora, gli esemplari arbustivi autoctoni, citati in progetto, con dimensioni atte a ottenere nel più breve tempo possibile una mitigazione visiva a pronto effetto degli apparati di base necessari al funzionamento dell'impianto e delle recinzioni e, seppur parzialmente, della struttura di sostegno; sia prevista, inoltre, una periodica manutenzione delle stesse piantumazioni al fine di garantire l'attecchimento e il corretto sviluppo vegetativo delle stesse piante.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza di autorizzazione paesaggistica</i>	08936640963-26042023-2256.007.MDA.PDF.P7M

2	<i>Relazione paesaggistica</i>	08936640963-26042023-2256.005.PDF.P7M
3	<i>Relazione tecnica ed elaborati grafici stato di fatto e di progetto</i>	08936640963-26042023-2256.017.PDF.P7M
4	<i>Nota trasmissione integrazioni con chiarimenti progettuali</i>	08936640963-23112023-1442.001.PDF.P7M
5	<i>Documentazione fotografica con fotosimulazioni</i>	08936640963-23112023-1442.002.PDF.P7M

Referente:
arch. Mauro Martina - 0171.321923

Il Dirigente del Settore
arch. Alessandro Mola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.